

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DELL'11 APRILE 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Vengono ammessi in Aula i Dottori: Lucas Maria Carlodalatri, Luca Stefano Basili, Paolo Brescia, Rodolfo Cantilena, Giulia Cantini, Fabiola Susanna Caroli, Paola Cartolano, Arianna Checa, Romano Giovanni Colonna, Chiara Confortini, Pietro Cuffaro, Ylenia De Angelis, Ilaria De Col, Giovanni De Matteis, Ernesto De Werra, Chiara Di Lorenzo, Violetta Dosi, Giampaolo Fedeli, Emanuele Fierimonte, Fabio Forgione, Giulia Gobbi, Selma Guarino, Dora Mantovano, Jacopo Marzetti, Rocco Mercurio, Alessandra Morino, Antonino Randazzo, Marzia Ricciardiello, Marta Rui, Giacomo Stevani, Claudia Trequatrini, Roberta Rosaria Vocino, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato verbale.

Audizione Avv. Prof. Rosa Valentino – Presidente Direttivo Naz.le Ass.ne Donne Giuriste Italiane

- Alle ore 16.50, il Presidente e i Consiglieri accolgono in Aula il Direttivo dell'Associazione Nazionale Donne Giuriste Italiane.

Il Presidente dell'Associazione, Avv. Prof. Rosa Valentino presenta le Componenti del Direttivo dell'Associazione Donne Giuriste Italiane: Avv. Livia Maria Veneziano del Foro di Matera, Avv. Carla Falli del Foro de L'Aquila, Avv. Simona Orlandi del Foro di Milano, Avv. Luigina Giansante del Foro di Ascoli Piceno e Avv. Odile Sicard del Foro di Milano e Parigi.

Il Presidente, Avv. Prof. Rosa Valentino, comunica di essere di ritorno da Istanbul dove il Direttivo ha seguito un importante convegno sul tema "La violenza sulle donne". Comunica che l'Associazione è confederata con 16 Federazioni Internazionali, in difesa e tutela delle donne nel mondo.

Il Consigliere Cassiani si complimenta con l'Avv. Valentino per i tanti successi conseguiti sottolineando che, se oggi molti Colleghi sono donne, forse è grazie alle tante iniziative e attività svolte dall'Avv. Valentino nel corso della sua carriera, dedicata fin dai tempi in cui le donne "Avvocato" era veramente pochissime, mentre oggi sono in numero maggiore dei Colleghi.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Prof. Rosa Valentino e le Componenti del Direttivo dell'Associazione Donne Giuriste Italiane per l'impegno e la professionalità dedicate alla difesa

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dell'Avvocatura in generale e di quella al femminile in particolare. L'Avv. Prof. Rosa Valentino e le Componenti del Direttivo si allontanano dall'Aula.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio rivolge all'incolpato l'avvertimento, come da separato verbale.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente comunica che l'Avv. Rosa Clelia Valentino, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia, ha inviato una mail con la quale chiede la disponibilità della Sala Commissioni del Consiglio per il giorno 19 aprile p.v. (a partire dalle ore 10.30) per ospitare l'incontro con le Presidenti di Sezione Italiane dell'Associazione predetta non avendo, le stesse, una sede istituzionale nella quale riunirsi.

Il Presidente, previo accertamento con il Responsabile del Centro Studi della disponibilità della Sala Commissioni, propone di accogliere la richiesta.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente fa presente che, essendo il prossimo giovedì 25 aprile una ricorrenza festiva, l'adunanza consiliare non verrà convocata. Pertanto, propone di non anticipare tale data bensì di convocare, necessariamente, la prossima adunanza per il 2 maggio p.v., considerando il giovedì successivo, 9 maggio, una data troppo dilazionata nel tempo.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente riferisce che è pervenuta la nota, indirizzata al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma oltre che ai Presidenti sia della Corte di Appello di Roma che della Sezione Fallimentare ed inviata, per conoscenza, al Presidente dell'Ordine in data 28 marzo 2013, a firma degli Avvocati Roberto Armandola, Luigi Berri, Luigi Condemi, Corrado De Martini, Prof. Adolfo Di Majo, Vincenzo Greco, Cesare Persichelli, Maria Teresa Persico, Massimo Ozzola, Eduardo Sansone, Giovanbattista Sgromo, Dino Valenza e Anna Maria Vetere, in merito al protocollo di accordo tra la Sezione Fallimentare e gli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati, diffuso nel corso del 2010 dall'Ordine dei Commercialisti di Roma. I professionisti, tutti iscritti al Foro di Roma e di età oltre i 72 anni, hanno prestato la loro attività presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, avendo rivestito negli anni le funzioni di Curatore fallimentare, di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale e ribadiscono il loro disappunto per il provvedimento, non formalmente assunto ma di fatto regolarmente applicato, di esclusione da ogni incarico per coloro che hanno raggiunto l'età di 70 anni e dal 2011, estesa a 72 anni. Tale provvedimento lede non solo l'efficienza e la correttezza delle procedure ma il valore morale di coloro che, anche se ultrasettantenni, rappresentano una risorsa importante per la Sezione Fallimentare, costituita essenzialmente dalla loro esperienza e dalla conseguente approfondita conoscenza delle procedure. A tale fine, chiedono al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma di intervenire autorevolmente per ristabilire l'ordine dei "valori".

Il Consiglio, ritenuto che il principio del limite di anni 70, poi aumentato a 72, è stato stabilito nel 2011 dal Protocollo d'intesa tra il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma e i Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti nell'ottica della formazione di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

un nuovo elenco dei Curatori Fallimentari e che, nonostante sia stato definitivamente formato già dal luglio 2012, a tutt'oggi non ha trovato applicazione, chiede al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma ed al Presidente della Sezione Fallimentare di non applicare tale limitazione e di consentire a tutti gli Avvocati di poter accedere a tale incarico quando siano in possesso degli altri requisiti richiesti. Chiede, altresì, che sia la Sezione Fallimentare ad utilizzare ufficialmente l'elenco dei Curatori Fallimentari, realizzato attraverso la raccolta delle domande per via telematica nel luglio 2011. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Marco Prosperetti del 3 aprile 2013, con la quale comunica al Consiglio di aver partecipato, quale Delegato dell'Ordine, alla riunione del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla Conciliazione, organizzata dallo stesso Consiglio Direttivo, tenutasi lo scorso 15 marzo scorso e avente ad oggetto l'esame del programma annuale di iniziative di carattere scientifico in ordine alla conciliazione. Nell'ordine di previsione di una seconda riunione per l'11 aprile, si discuterà la possibilità di organizzare un convegno presso l'Università di Roma Tre, al quale è stata condivisa l'opportunità della presenza dell'Ordine degli Avvocati di Roma con un Relatore.

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi.

– Il Presidente riferisce sull'invito pervenuto in data 3 aprile 2013 dall'Avv. Martina Barcaroli del Foro di Parigi e di Roma, a partecipare all'incontro franco-italiano sul tema: "Le futur de la réglementation des données personnelles en Europe: une comparaison de l'expérience italienne et française", organizzato dalla Commissione Italia dell'Ordine degli Avvocati di Parigi e che si terrà a Parigi il 24 aprile p.v. alle ore 18.30 presso la Maison du Barreau, 2, rue de Harlay – 75001.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti riferiscono di avere partecipato, su delega del Consiglio, alla riunione delle Unioni e dei Consigli Distrettuali tenutasi a Trani in data 5 e 6 aprile 2013. Nel corso dell'incontro, come al solito molto partecipato e produttivo di proposte e di confronto in particolare su argomenti attinenti al funzionamento degli Ordini e all'applicazione pratica della Riforma forense, si è discusso e deliberato sui seguenti temi:

- 1) Geografia giudiziaria: difficoltà organizzative e di attuazione.
- 2) Regolamenti ex L. 241/90 e agenda digitale.
- 3) Collegi distrettuali di disciplina varie ed eventuali.

Sul punto 1): I partecipanti hanno evidenziato come lo scopo primario della revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrebbe essere quello di garantire maggiore efficienza alla giustizia ed attuare un vero risparmio di spesa, senza pregiudicare diritti e garanzie dei cittadini con particolare riguardo all'accesso alla giurisdizione.

Sotto questi profili la Riforma del Ministro Severino appare gravemente carente, in quanto vengono chiusi Tribunali e Sezioni distaccate efficienti o nei quali si erano appena investite rilevanti somme in nuove strutture giudiziarie; non sono stati considerati tutti i criteri previsti dalla legge delega; si attuano scelte senza aver prima verificato con attenzione la fattibilità di ogni singolo intervento; l'istruttoria che ha condotto all'adozione dei provvedimenti risulta arbitraria, insufficiente e svolta in assenza di contraddittorio anche con le categorie produttive.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

E' stato rilevato che l'accelerazione che il Ministro Severino ha impresso alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la recente adozione delle "linee guida" per la dismissione degli immobili, che tra l'altro prevede di limitare al massimo la deroga contenuta all'art. 8 dlgs. 155/12, risultano **inopportune, intempestive ed inaccettabili** a fronte delle numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, con imminente udienza, e dei reiterati interventi sia cautelari che di merito dei giudici amministrativi.

Quanto ai costi di edilizia giudiziaria e sperpero di denaro pubblico è stato rappresentato che molti Tribunali chiamati ad approntare locali ed allestimenti idonei per l'accorpamento anche di sezioni distaccate, hanno fatto sapere di non disporre di risorse, anche stanti i vincoli del patto di stabilità od insolvenza dei Comuni. La maggior parte dei Tribunali interessati non è strutturata in modo tale da consentire interventi di ampliamento e/o sopraelevazione e l'eventuale recupero ed adattamento degli spazi esistenti comporterebbe certamente la violazione del principio dell'invarianza; visti i nuovi tagli ai rimborsi alle amministrazioni (che purtroppo si aggiungono alle pregresse morosità ministeriali) per l'utilizzo dei locali, pare alquanto dubbio che il Ministero intenda farsi carico di tali indispensabili oneri che ricadrebbero inevitabilmente sui cittadini. Inoltre quanto evidenziato si pone in contraddizione con la precedente politica di ingenti investimenti per la ristrutturazione/edificazione di Tribunali esistenti, ora in procinto di dismissione: per esempio, Bassano del Grappa (12milioni), Chiavari (15milioni), Tolmezzo (4milioni), etc.

La prevista recente costituzione dei liberi Consorzi comunali in Sicilia in sostituzione delle provincie regionali rende inapplicabile in quel territorio il D.Lgs n. 155/12 e conseguentemente la Legge n. 148/11 di soppressione di alcuni Tribunali.

Quanto all'organico dei magistrati e personale amministrativo è stato evidenziata l'assenza di un progetto che tuteli il rapporto tra bacino di utenza, all'esito dei previsti accorpamenti, e numero di magistrati tomati effettivi tale da creare inevitabili inefficienze.

E' necessario, inoltre, riconoscere ad ulteriori Tribunali, la cui scopertura di organico è manifesta, la qualifica di cd. "sedi disagiate" onde incentivarne la copertura e coprire, così, le carenze di organico denunciate.

Non di meno per quanto attiene il personale amministrativo mancano dati precisi riguardanti coloro i quali hanno manifestato disponibilità al trasferimento nella sede accorpante ed in ogni caso sono pendenti i procedimenti avanti il Giudice del Lavoro che hanno sospeso l'efficacia dei trasferimenti per decine di impiegati perdenti posto (Abruzzo, Campania, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana).

In ogni caso il semplice spostamento di risorse umane, a carico di lavoro invariato o addirittura aumentato, non può ritenersi risolutivo dei problemi della giustizia ed anzi già appare controproducente oltre che antieconomico. Caso eclatante è quanto si è verificato nelle sedi distaccate di Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, accorpande al Tribunale di Venezia, ove a seguito di interpello del personale amministrativo su 50 dipendenti solo 2 hanno dimostrato la propria disponibilità al trasferimento.

Quanto al Giudice Naturale ed alla giustizia di prossimità, i propositi dell'attuale riforma violano e non pongono soluzione ai problemi derivanti dal trasferimento dei procedimenti penali in corso in quelle Sezioni distaccate di Tribunale il cui accorpamento è stato disposto ad un Tribunale di altro distretto con la conseguente violazione del principio del giudice naturale. Non solo, anche per le conseguenze e complicazioni di giurisdizione in materia amministrativa, fallimentare e giuslavoristica laddove il Tribunale o sezione distaccata venga accorpato ad altro sito in diversa provincia o addirittura in diversa regione, ad esempio: Sezione distaccata di Portogruaro, Veneto, che sarà

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

accorpato a Pordenone sito in Territorio Friulano o Alba (CN) accorpanda ad Asti (AT), Casale Monferrato (AL) accorpanda a Vercelli (VC), l'istituto Tribunale di Giugliano (NA) mai realizzato da dodici anni viene sostituito dal Tribunale di Napoli Nord che comprende un circondario di territori a cavallo delle provincie di Napoli e Caserta, Sala Consilina (Campania) accorpanda a Lagonegro (Basilicata).

Ed ancora, per esempio, non si è tenuto conto della peculiare specificità di Ischia la cui territorialità insulare, nel tempo riconosciuta anche da leggi speciali, in uno al rilevante bacino di utenza e volume di contenzioso avrebbe dovuto comportare il mantenimento del presidio di giustizia.

Senza dimenticare infine che per vasti territori si determina un disomogeneo accesso alla giustizia con aggravio di costi per i cittadini anche lasciando preoccupanti scoperture in zone assediate dalla criminalità organizzata o caratterizzate da continui flussi migratori di clandestini.

Alla luce di quanto sopra si è sollecitato il Ministero di Giustizia a prorogare e/o sospendere le iniziative demolitorie di sedi e personale ed a ripensare interamente il programma di revisione delle circoscrizioni onde evitare di pregiudicare ulteriormente il già compromesso sistema giurisdizionale ed il diritto all'accesso alla giustizia per i cittadini.

Sul punto 2): Sono stati presi in esame i tre elaborati predisposti dal Consigliere Galletti in materia di opinamenti, di contributi e sovvenzioni e di funzionamento interno dei Consigli e sono stati integrati e rivisti alla luce delle previsioni regolamentari vigenti in altri Ordini; il tutto, con fine di giungere al più presto a consentire ai vari Ordini di dotarsi di una disciplina regolamentare interna il più possibile uniforme.

Sul punto 3): Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti rilevano che preoccupazione generale dei partecipanti è stata quella di fare in modo che i nuovi Consigli di disciplina s'insedino il prima possibile e che, quindi, il CNF predisponga con urgenza il relativo regolamento.

Le proposte da sottoporre al C.N.F. in previsione del predetto Regolamento sono state le seguenti:

- a) Sede del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale;
- b) Costo della gestione a carico degli Ordini in proporzione al numero degli iscritti;
- c) Durata della carica quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro anni con la cadenza del Consiglio dell'Ordine;
- d) Numero dei Consiglieri di disciplina appartenenti a ciascun Ordine pari ad 1/3 del numero dei componenti di tale Ordine, con attribuzione all'Ordine che ha maggiore resto degli eventuali Consiglieri mancanti (es.: Consiglio composto da 25 membri, eletti 8, resto di 1);
- e) Requisiti per essere eletti a componenti del Consiglio distrettuale di disciplina: 10 anni di iscrizione all'Albo, assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento (trascorsi comunque 5 anni dall'irrogazione);
- f) Possibili esperienze precedenti nell'ambito del Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso è stato auspicato da tutti che, nelle more dell'emanazione da parte del C.N.F. del Regolamento, sia eliminato nel minor tempo possibile l'arretrato delle pratiche ancora pendenti presso i vari Consigli.

Il Presidente invita, pertanto, ciascun Consigliere a relazionare in Consiglio, entro l'adunanza del 18 aprile p.v. sul numero delle pratiche assegnate ed ancora pendenti, con particolare riferimento a quelle più risalenti e, dunque, a rischio di prescrizione.

Il Consiglio approva e delibera che, all'adunanza del 18 aprile 2013, ciascun Consigliere riferisca per iscritto in Consiglio.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, pervenuta in data 5 aprile 2013, con la quale chiede di divulgare, sul sito istituzionale, l'evento formativo organizzato per il 19 aprile 2013, dal titolo: "Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 tra efficienza sicurezza e legalità. La responsabilità da reato dell'impresa", che si svolgerà a Spoleto presso l'Hotel dei Duchi, Viale G. Matteotti, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. L'evento, valido ai fini dell'acquisizione dei crediti previsti dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, prevede l'attribuzione di n. 4 crediti formativi.

Il Consiglio delibera di non pubblicizzare sul sito istituzionale il Convegno poichè si tratta, seppur con un contributo minimo, di un evento non gratuito.

– Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta, alla sua attenzione, la segnalazione dagli Avvocati (omissis) e (omissis), in merito alla pubblicazione di un articolo totalmente diffamante e denso di ingiurie, rivolto alla categoria forense degli avvocati, su "Signoraggio.it – il blog di Gino" in data 9 aprile 2013, dell'Avv. (omissis).

Il Presidente, considerata la gravità morale del contenuto altamente offensivo, sia per le espressioni decisamente volgari e alquanto inappropriate, ha provveduto a trasmettere prontamente quanto ricevuto, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Foro competente dell'Avv.(omissis) ove risulterebbe iscritto.

Il Consiglio ratifica la trasmissione da parte del Presidente degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, presso il quale l'Avv. (omissis) è iscritto, per le opportune determinazioni.

– Il Presidente, facendo seguito alla delibera del 28 febbraio 2013, ritiene che sia necessario confermare all'I.B.A. la disponibilità dell'Ordine degli Avvocati di Roma a partecipare all'organizzazione della Conferenza annuale I.B.A. per l'anno 2018.

Il Consiglio dispone in conformità e manda alla Segreteria di comunicare la presente delibera che dichiara immediatamente esecutiva, riservando di deliberare in successiva adunanza, le spese da sostenere.

– Il Presidente comunica al Consiglio che, con riferimento al servizio di richiesta per via telematica delle informazioni ostensibili ai sensi dell'art. 335 c.p.p. presso gli Uffici del Ruolo della Procura della Repubblica di Roma, tale servizio sarà operativo da lunedì 15 aprile p.v., in collaborazione con la Camera Penale e il Gruppo informatico di Presidenza.

Propone di inviare una e-mail a tutti gli Iscritti per comunicare l'importante iniziativa.

Il Consiglio approva e delibera di pubblicizzarla tramite il sito istituzionale, oltre che via e-mail e con l'affissione di manifesto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente comunica che il 29 aprile p.v., alle ore 15.30, si terrà il consueto incontro con i Presidenti e i Rappresentanti degli Ordini del Distretto del Lazio.

Propone di offrire ai partecipanti un piccolo rinfresco.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce che è pervenuto in data 11 aprile 2013 dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, il calendario dei seminari che si svolgeranno in varie città italiane, sul tema: "La tutela della concorrenza davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, si terrà a Roma il 17 aprile p.v. presso la sede del C.N.F. – Via del Governo Vecchio n. 3, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche.

Il secondo appuntamento, organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Fondazione dell'Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense, si terrà a Napoli il 18 aprile p.v. presso il Palazzo di Giustizia di Napoli – Sala Auditorium, Piazza E. Cenni n. 1, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche.

Il terzo appuntamento, organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e la Scuola forense di Milano, si terrà a Milano il 19 aprile p.v. presso il Palazzo di Giustizia di Milano – Aula Magna, Via Freguglia n. 1, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal titolo: “La tutela della concorrenza davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e modelli contrattuali nel diritto europeo”, e ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche.

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani a partecipare all'evento del 17 aprile 2013 che si svolgerà a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Forense.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Alessia Allegra, Lucia Camporeale, Giuseppe Carnevale, Mariafrancesca Carnevale, Salvatore Carrisi, Francesco Catarci, Andrea Caturelli, Mariangela Di Giandomenico, Bruno Esposito, David Ficini, Clara Mazzarella, Roberto Pera, Luca Maria Petrone, Stefano Pichierri, Genny Lilian Myriam Pisa, Domenico Spagnuolo, Sara Testa Marcelli, Giuseppe Torre,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario rappresenta che si è insediata la Commissione per la revisione della pianta organica ed è emersa l'opportunità di estenderne le competenze anche alla predisposizione di un Regolamento Generale per il reclutamento del personale.

Propone, pertanto, di estendere alla nominata Commissione anche il compito di redigere una proposta di Regolamento per disciplinare, in via generale, il reclutamento del personale.

Il Consiglio approva e delibera di estendere alla Commissione per la revisione della pianta organica il compito di redigere una proposta di Regolamento per disciplinare, in via generale, il reclutamento del personale.

- Il Consigliere Segretario riferisce che l'Ufficio Stralcio Pubblicazioni sentenze del Giudice di Pace di Roma, ha comunicato i seguenti dati relativi alle sentenze pubblicate nel mese di **marzo 2013**, dal personale dipendente del Consiglio dell'Ordine con contratto a tempo determinato:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- 1.901 sentenze ordinarie;
 - 3.651 sentenze O.S.A.;
- per un totale di 5.552 sentenze.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza dell'Avv. Leonardo Vecchione, pervenuta in data 3 aprile 2013, con la quale chiede, possibilmente su due supporti differenti, gli indirizzi e-mail degli Avvocati e dei Praticanti iscritti all'Albo che hanno autorizzato la ricezione di informazioni pubblicitarie. L'Avv. Vecchione avanza tale richiesta all'Ordine, al fine di promuovere l'attività di formazione e aggiornamento professionale che lo stesso sta organizzando, di concerto con altri Colleghi.

Il Consiglio conferma la prassi dell'Ordine di non concedere l'elenco di indirizzi e-mail, poichè gli stessi sono reperibili sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenute rispettivamente in data 2 e 3 aprile 2013, accompagnatoria di alcuni comunicati stampa di varie testate giornalistiche, in merito alle considerazioni OUA, alla luce della "ulteriore valutazione negativa sulla giustizia italiana" giuntaci dall'Europa e, in particolare, sulla riforma adottata dal Governo sulla geografia giudiziaria per la chiusura di circa 1.000 Uffici Giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dirigenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 2 aprile 2013, con la quale comunica, nell'ambito della riorganizzazione degli propri Uffici, di aver costituito due distinti sportelli, destinati rispettivamente all'Ufficio Rilascio Attestazioni ex 335 c.p.p., che riceverà esclusivamente le attestazioni ex art. 335 c.p.p., e all'Ufficio Colloqui, che rilascerà i permessi di colloquio, ordinario e/o straordinario, con i detenuti quando il procedimento è nella fase delle indagini. Tale servizio di Front Office sarà attivo a partire dal 15 aprile 2013.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma evidenzia come sia lesivo dei diritti delle persone private della libertà personale, il rilascio dei permessi di colloquio tre giorni dopo la presentazione dell'istanza ed invita la Procura della Repubblica a riconsiderare tale decisione.

Il Consiglio dispone di darne comunicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta il 4 aprile 2013, accompagnatoria del comunicato stampa con il quale l'O.U.A., in merito al decreto proposto dal Governo Monti per l'abbattimento del 50% dei risarcimenti per i danni biologici alle persone, "Vittime della strada e della Malasanità", a favore degli interessi delle assicurazioni, si appella al Presidente della Repubblica, Sen. Napolitano, affinché non apponga la sua approvazione.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario, quale Coordinatore del Progetto Responsabilità Civile.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dell'Avvocatura Italiana, pervenuta il 5 aprile 2013, accompagnatoria degli articoli di stampa, pubblicati sulle varie testate giornalistiche, in merito al provvedimento redatto dal Governo Monti che dimezza i risarcimenti alle vittime degli incidenti, anche in casi più gravi, dando nuovo valore alle lesioni personali in base ad una tabella unica nazionale.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 3 aprile 2013, con la quale chiede all'Ordine di esaminare e approfondire la sua problematica in merito alla domanda di pensione di invalidità dallo stesso presentata alla Cassa Forense e, in seguito, respinta, ai fini di ottenere il riconoscimento della propria invalidità. L'Avv. (omissis) chiede, inoltre, che il Consiglio voglia approfondire i mezzi di difesa per far riconoscere i diritti legittimi nelle sedi competenti, per il riconoscimento di una adeguata ed equa pensione nell'interesse degli iscritti che si trovano nelle medesime condizioni.

Il Consiglio delega il Consigliere Condello per approfondire la questione e riferire al Consiglio.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 9 aprile 2013, accompagnatoria degli articoli di stampa apparsi su varie testate giornalistiche, in merito alla proclamazione OUA di due giorni di astensione degli avvocati dalle udienze penali e civili in Italia, con manifestazione nazionale di protesta a Roma contro la chiusura di 1.000 Uffici Giudiziari minori, stabilita dalla Riforma della geografia giudiziaria, già in corso e a regime dal 13 settembre 2012.

Il Consiglio prende atto e rimane in attesa di conoscere le date che saranno fissate per l'astensione proclamata dall'OUA.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Sen. Aldo Di Biagio, pervenuta in data 5 aprile 2013, accompagnatoria dell'interrogazione parlamentare, dallo stesso presentata il 4 aprile u.s., relativa all'evento criminoso che ha coinvolto la scorsa settimana a Napoli un noto avvocato civilista, Avv. Marino Iannone del napoletano, gambizzato da sconosciuti il 29 marzo 2013.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Alessandra Stella, Segretario dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, pervenuta in data 5 aprile 2013, accompagnatoria della convocazione dell'Assemblea dell'Unione Triveneta che si terrà il prossimo 13 aprile, dalle ore 10.00, a Verona presso la Cantina Borgo di Rocca Sveva.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 5 aprile 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, il Decreto Direttoriale n. 11 del 2 aprile 2013, di integrazione alla Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 5 aprile 2013, accompagnatoria della modifica della composizione delle tabelle del Tribunale di Roma per il biennio 2006/2007 e del progressivo accentramento della sezione distaccata di Ostia alla sede centrale del Tribunale di Roma – Settore penale e settore civile, ai sensi dell'art. 48 quinquies dell'Ordinamento Giudiziario, come da interpellanza proposta all'Ordine degli Avvocati di Roma in data 29 marzo 2013.

Il Consiglio esprime la propria contrarietà rispetto alla decisione di anticipare la chiusura della Sede distaccata di Ostia che, viceversa, avrebbe dovuto essere rafforzata e potenziata ed esprime preoccupazioni per l'incostituzionalità della disciplina sottesa alla prevista Riforma della c.d. Geografia giudiziaria.

L'anticipazione della chiusura appare illogica e irrazionale alla luce della pendenza della questione di costituzionalità dinanzi alla Corte e, anzi, sarebbe auspicabile soprassedere da ogni intervento prima della pronuncia.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 4 aprile 2013, accompagnatoria della decisione presa nei confronti dell'Assistente giudiziario, Signora (omissis), a seguito della segnalazione di comportamento pervenuta dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Gianluca Angelelli, Sindaco del Comune di Civita Castellana, pervenuta in data 5 aprile 2013, con la quale trasmette, per opportuna conoscenza, copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2013 relativa al ricorso al TAR Lazio per l'impugnativa del provvedimento di estrema esattezza e contenuto ignoto con cui il Presidente della Corte di Appello di Roma ha disposto una diversa organizzazione degli Uffici della Sezione Distaccata del Tribunale di Viterbo a Civita Castellana.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario, in ottemperanza della delibera consiliare del 14 marzo 2013 con la quale è stato delegato, in merito alla segnalazione dell'Avv. Pier Luigi Tiberio di disservizio dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ostia dovuto alla cronica carenza di personale di tale Ufficio, propone di redigere una lettera da indirizzare al Ministro della Giustizia e ai Coordinatori dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e di Ostia, per sensibilizzare il problema.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario.

– Il Consigliere Segretario comunica che in data 4 aprile 2013 è pervenuta, dal Consiglio Nazionale Forense, la decisione n. (omissis), emessa nell'adunanza del 30 novembre 2012, con la quale respinge il ricorso presentato dall'Avv. (omissis) avverso la decisione deliberata in data 9 novembre 2006 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con la quale le ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Disciplina per l'ulteriore corso.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 8 aprile 2013 prot. n. 2133 dall'Avv.(omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 20 dicembre 2012, con la quale chiede che venga rettificata la data di nascita da "12.01.1972" a "01.09.1972".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza dell'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), pervenuta in data 8 aprile 2013 prot. n. 6789, con la quale comunica che il Signor (omissis), ha superato nell'anno 2011 il limite di reddito,

Il Consiglio

- considerato che il Signor (omissis), supera il reddito di euro 10.628,16 previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) a favore del Signor (omissis) deliberata nell'adunanza del 2 agosto 2011.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 14 marzo 2013, prot. n. 5144, dalla Sig.ra (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 21 febbraio 2013, con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "costituzione in giudizio per l'occupazione senza titolo dell'immobile" a "costituzione in giudizio per l'occupazione senza titolo dell'immobile promossa da (omissis) con il nr. (omissis)" e l'aggiunta del codice fiscale "(omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 11 aprile 2013 prot. n. 7095 dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 15 novembre 2012, con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario comunica di aver inserito nella Commissione del Progetto "Relazioni con gli Uffici Giudiziari", l'Avv. Lidia Maria Palatiello.

Il Consiglio prende atto e approva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere, stante il recente trasferimento al Dipartimento Amministrazione del Funzionario, Signor Armando Pulcini, e considerato che nessuno dei dipendenti di detto Dipartimento è al momento in grado di utilizzare i programmi di gestione dedicati alle paghe, ai contributi previdenziali e alla gestione delle presenze, ritiene necessario provvedere alla formazione di due addetti del predetto Dipartimento, all'uso del programma paghe denominato "Bridge Linea Lavoro" della Società Buffetti S.p.A. e all'uso del programma della Società Zucchetti Partner S.p.A., per la gestione delle presenze; a tal fine si allegano due preventivi delle Società concessionarie delle licenze d'uso, attualmente fornite rispettivamente da "Tutto per l'Ufficio" S.r.l. di Roma per l'importo di euro 1.000,00 Iva esclusa per addetto e della B.M.B. S.a.s. di Roma per euro 672,00 Iva esclusa per addetto.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere ad individuare i due dipendenti da formare.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sul malfunzionamento della rete di trasmissione dati installata nei locali del Consiglio di Piazza Cavour, sulle verifiche effettuate dal Dipartimento Amministrazione sono state riscontrate improvvise cadute e ritardi di collegamento della rete cosiddetta "LAN", sono stati necessari più interventi tecnici specifici per il ripristino. Al fine di evitare continue richieste di intervento tecnico, è stato contattato l'attuale gestore della rete di trasmissione dati la ditta TTA S.r.l. di Aprilia ottenendone un preventivo per un intervento risolutivo; le opzioni ivi riportate sono due: la prima, per un importo di euro 2.250,00 IVA esclusa, prevede il posizionamento di componenti originali di qualità e il riordino generale dell'impiantistica; la seconda offerta pari ad euro 1.850,00 IVA esclusa, prevede la semplice sostituzione dei componenti difettosi. A prescindere dalle due opzioni sin qui descritte e per rimuovere pericoli di danni maggiori, è risultato indispensabile prevedere la sostituzione dei cavi che alimentano le ultime sei postazioni implementate, con la sostituzione integrale dei cavi rete, soprattutto al primo piano dei locali dell'Ordine, per una spesa di euro 840,00 IVA esclusa, insieme alla creazione di un cosiddetto "centro stella" di riserva pari ad euro 450,00 sempre IVA esclusa. Vi è da aggiungere un intervento di emergenza della predetta ditta che ha impiantato 2 switch e ha valutato l'intervento di due tecnici per tre ore, pari ad una spesa di euro 250,00 IVA esclusa.

Il Consiglio approva l'intervento tecnico con i componenti originali di qualità per un costo di euro 2.250,00 oltre IVA e ratifica le precedenti spese di emergenza, anche se di modesta entità.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sul Progetto Convenzioni e Agevolazioni ed esaminate le seguenti proposte di convenzione e, constatata la bontà di tali offerte, propone di selezionare le seguenti:

Aziende	Servizio di riferimento
ROUTE4ROME	Autonoleggio
RPT WEDDING PLANNER	Organizzazione matrimoni
AGENZIA INBLU SERVIZI	Pratiche auto e Certificati
HOTEL VILLA MEDICI - ROCCA S. GIOVANNI (CH)	Albergo
CSC BROKERS DI ASSICURAZIONI SRL	Assicurazioni - Polizza infortuni
ABSA TOUR OPERATOR - MONTESILVANO (PE)	Alberghi
DIRETTA VODAFONE BUSINESS	Telefonia
TRAVEL CONFIGURATOR SRL	Servizi Turistici
A.P. INVESTIGAZIONI SRL	Investigazioni e Vigilanza
STUDIO DENTISTICO DOTT. VINCIGUERRA	Medici Sanitari e Fisioterapici
DOTT. LUIGI MONTELLA - ODONTOIATRA	Medici Sanitari e Fisioterapici
M.I.B. SECURITY E SERVICE SRL	Investigazioni e Vigilanza
OA SISTEMI	Servizi per Uffici legali
LZ-REAL ESTATE DI LUCA ZOCCOLI	Immobiliari
SARTORIA GEMELLO	Sartoria
LANGUAGE ADVISORY STUDIO	Corsi di lingue
OTTICA SERMAR	Altro
GEFINA BROKER SRL	Assicurazioni - Polizza infortuni
ITALSEREVICE	Sartoria
LOCANDA IL FALCO NERO - FUMONE (FR)	Alberghi e hotel

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Tesoriere riferisce che sono in corso di esame ulteriori proposte che verranno successivamente integrate, previa valutazione della Commissione consiliare.

Il Consigliere Stoppani rileva che le convenzioni sono verificate dal Consigliere Tesoriere e dall'apposita Commissione e, quindi, di non essere nella condizione di esprimere qualunque giudizio al riguardo.

Il Consiglio, a maggioranza, approva.

Assistenza-Cassa di Previdenza

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, Avv. Donatella Cerè in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 della Legge 11 febbraio 1992, n.141;

- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;

- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;

- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;

- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;

- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 200.000,00 ai n.25 beneficiari (omissis)

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico, pervenuta il 31 gennaio 2013: "Può il legale di un condominio testimoniare in sede penale a favore dell'amministratore del medesimo ente gestionale, accusato di avere procurato lesioni personali al legale rappresentante della società installatrice di una caldaia, durante il sopralluogo del CTU per la verifica del locale di detto elemento calorifero, nel quale il legale del citato condominio non era materialmente presente e quindi non a conoscenza dello svolgimento dell'accaduto, comunque non inerente al mandato ricevuto?".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che il quesito posto dall'istante non inerisce alla materia della testimonianza, atteso il mancato presupposto della stessa, costituente elemento essenziale che attiene a fatti in ordine ai quali il testimone debba avere acquisito cognizione personale per la sua presenza all'avvenimento di quanto verificatosi;

- che tale presupposto rende, pertanto, non applicabile i riferimenti agli articoli 58 del Codice Deontologico Forense: "La testimonianza dell'avvocato", 6 "Segreto professionale" della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), 622 c.p.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

“Rivelazione di segreto professionale”, 200 c.p.p., I comma, sub b) “Segreto professionale”, 249 c.p.c. “Facoltà d’astensione”,

dichiara

inammissibile la richiesta in oggetto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 13 febbraio 2013, quesito in ordine alla possibilità di poter aprire il proprio studio legale presso un locale commerciale, cat. C1, con accesso sulla via pubblica.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Rilevato:

- che a norma dell’art. 2 co. 4, lg. 31 dicembre 2012 n. 247, l’avvocato nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche;
- che a norma dell’art. 3 co. 2, lg. 31 dicembre 2012 n. 247 e art. 5 del Codice Deontologico Forense, l’attività professionale deve essere esercitata con “dignità e decoro”;
- che, quindi, l’avvocato nell’avviare il proprio studio professionale deve attenersi al rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, dei regolamenti comunali e condominiali;
- che il proprio studio professionale deve avere le caratteristiche decorose e dignitose (Codice Deontologico Forense), tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (art. 3 co. 2, lg. 247/12);

Ciò premesso,

ritiene

che l’Avv. (omissis) dovrà conformare il proprio comportamento ai dettami normativi e deontologici sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) in data 25 febbraio 2013 ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma un parere in materia deontologia e precisamente: “[...] mi è stata proposta l’amministrazione della cooperativa edilizia ove andrò a risiedere, per il ristretto tempo fino alla sua liquidazione, essendo gli immobili già costruiti e trattandosi sostanzialmente di predisporre i documenti per i singoli rogiti; [...] ove tale proposta verrà dai soci formalizzata e da me accettata... [essa] sarà senza fine di lucro e al solo fine di gestire le pratiche dell’immobile....”.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Rileva:

- **L’art. 18, "Incompatibilità"**, della L. 247/2012, in vigore dal 2 febbraio 2013, dispone:

"1. La professione di avvocato è incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

notaio. È consentita l'iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel Registro dei Revisori contabili o nell'Albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. [Omissis];

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità **l'esercizio di attività di impresa commerciale**, in qualunque forma costituite, **nonché con la qualità di amministratore** unico o consigliere delegato di società di capitali, **anche in forma cooperativa**, nonchè con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Osserva:

- Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale Forense si trova nella situazione di incompatibilità prevista l'avvocato che ricopra la carica di presidente del Consiglio amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale e che per tale sua funzione vanta poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria.

Anche la Suprema Corte si è espressa sulla questione, affermando che la situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, per il caso di "esercizio del commercio in nome altrui" ricorre nei confronti dell'avvocato che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza (Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 5 Gennaio 2007, n. 37; Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 24 Marzo 1977, n. 1143), ma richiamando espressamente e condividendo i principi su enunciati espressi dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui la situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato.

Ne consegue che un avvocato può assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale, e quindi tanto più di una società cooperativa a mutualità prevalente, senza incorrere nella situazione di incompatibilità, purché per statuto o per deliberazione, precedente o contestuale alla sua nomina, sia privato dei poteri gestori e qualora gli siano attribuiti poteri meramente rappresentativi gli stessi non determinino la riferibilità al medesimo dell'attività commerciale della società stessa, fermo restando che la sola funzione di rappresentanza giudiziale e di direzione del consiglio non determinano la suddetta situazione di incompatibilità.

Qualora, invece, l'avvocato che rivesta la qualifica di presidente di una società cooperativa abbia poteri gestori, si verificherebbe in capo al medesimo la suindicata situazione di incompatibilità, dato che il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che la carica di presidente o di vice-presidente di una società cooperativa, anche se essa non abbia scopo di lucro, comporta, appunto, la sussistenza della suddetta incompatibilità.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che -ferma restando la necessità che l'istante debba uniformarsi ai principi normativi sopra richiamati, evitando censure in relazione agli stessi- secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni potrebbero quindi costituire anticipazioni di giudizio.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la nota del 27 febbraio 2013 depositata da parte dell'Avv. (omissis), con la quale veniva chiesto al Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità o meno di avvalersi di scambi epistolari intercorsi con un collega qualificati come "riservati" -afferenti la trattazione di proposta transattiva conclusa tra avvocati, ma non accettata dal suo cliente, che ha revocato il mandato professionale-all'esclusivo fine di allegarli alla richiesta del parere di congruità dei compensi professionali, peraltro quantificati dalla controparte.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la richiesta in oggetto interessa la regola deontologica dell'art. 28 la quale letteralmente stabilisce che *"non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi"*;

- che la suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal I e II canone complementare, ritenendo consentita la produzione in giudizio della *"corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca attuazione"* ovvero quando detta corrispondenza *"assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste"*;

- che è, altresì, necessario fare riferimento alla norma richiamabile dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense *"Dovere di segretezza e riservatezza"* la cui regola generale recita: *"E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"*;

- che il I canone complementare dispone: *"L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale;"*

- che il IV canone complementare precisa: ***"Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:"***

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità di difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato,
ritiene

che l'Avv. (omissis) debba uniformarsi ai dettati deontologici sopra citati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 27 febbraio 2013, quesito in ordine alla possibilità di produrre in giudizio la corrispondenza PEC scambiata con il Collega di controparte in forma non producibile "riservata personale".

Esaminato il contenuto del parere richiamato,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la richiesta in oggetto interessa la regola deontologica dell'art. 28 *“Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”* che recita: *“Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”*,

- che la natura della riservatezza personale, in sè assoluta, costituisce, pertanto, la non producibilità inderogabile di tale corrispondenza,

ritiene

- che -ferma restando la necessità che l'istante debba uniformarsi al principio normativo sopra richiamato, evitando censure in relazione allo stesso- secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni potrebbero quindi costituire anticipazioni di giudizio.

Pratica n. (omissis) – Dott. (omissis)

- Il Dott. (omissis) ha fatto pervenire in data 28 febbraio 2013 la seguente *“Richiesta di parere deontologico – Riforma Forense art. 41 comma 12 – Attività professionale in sostituzione dell'avvocato ad opera del praticante abilitato al patrocinio: “ Premesso che*

- *Il Dott. (omissis) risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio a far data dalla delibera del 7. 2. 13;*

- *che l'art. 41 comma 12 della Riforma Forense ha posto modifiche all'attività dei praticanti abilitati;*

- *che più in particolare “ Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata”* [da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro].

- *Che l'Ufficio studi del CNF ha emanato il dossier esplicativo n° 1/13 con il quale si fornisce agli Ordini ed agli iscritti un commento per la migliore cognizione e interpretazione della nuova normativa, specie con riferimento alle questioni riguardanti la prima attuazione del provvedimento.*

- *Che il dossier esplicativo specifica, con riferimento al **comma 12 dell'art. 41** “Norma applicabile solo a partire dal terzo anno dell'entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio, già introdotta dall'art. 9 del d. l. n. 1/2012. conv. in L. n.*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

27/2012. Fino a tale data restano applicabili al tirocinio per l'accesso alla professione forense le norme vigenti, con esclusione degli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/12" **TANTO PREMESSO** si richiede parere deontologico

1. *Disciplina attualmente applicabile al Praticante Avvocato Abilitato;*
2. *Significato dell'espressione: "attività professionale sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (avvocato presso il quale svolge la pratica) **anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo**"- art. 41 comma 12 -; ovvero se ciò comporti la necessità di una procura congiunta per il praticante avvocato abilitato di concerto con il titolare dello studio;*
3. *Poteri e limiti (per materia e per valore) del praticante avvocato abilitato a completamento del periodo di tirocinio di 18 mesi ed ottenimento del certificato di compiuta pratica stante che:*
 - 3) sub a) secondo l'art. 41 comma 12 "**Nel periodo di svolgimento del tirocinio** il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, **può esercitare attività professionale in sostituzione...**";
 - 3) sub b) Art. 41 comma 5: "**Il tirocinio è svolto in forma continuativa per 18 mesi...**";
 - 3) sub c) Art. 41 comma 12 ultimo periodo "**L'abilitazione** decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa **può durare al massimo cinque anni**" [...]

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso

A) che il quesito sub 1) è insito nella risposta di un precipuo esame delle disposizioni normative indicate in premessa;

B) che le soluzioni degli altri quesiti "*Significato dell'espressione...*" nonchè "*Poteri e limiti...*" non possono trovare soddisfacente risposta in questa sede, sia per la diversità della rispettiva materia rispetto a quella deontologica, sia per il carattere interpretativo autentico del codice deontologico forense che non rientra nei fini istituzionali di questo Consiglio,

ritiene

dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dall'istante per quanto considerato sub B).

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Condello relaziona sull'istanza formulata dall'Avv. (omissis) relativa alla interpretazione e specificazione dell'art. 28 del Codice Deontologico Forense.

Il Consigliere Condello chiede di predisporre un quesito e trasmetterlo con urgenza al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio formula al Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito: "Se sia contrario a quanto disposto dall'art. 28 del Codice Deontologico Forense la produzione della corrispondenza riservata intercorsa con il collega, quando questa sia necessaria a fornire in giudizio l'interpretazione dell'accordo cui si riferisce, autorizzandone eventualmente la produzione", con particolare riferimento alle lettere dell'Avv. (omissis) del 3 novembre 2010 e dell'Avv. (omissis) del 6 dicembre 2010.

Audizione Abg. (omissis) – passaggio Albo Ordinario

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis). All'esito il Consiglio si riserva la decisione, come da separato verbale.

Audizione Abg. (omissis) – passaggio Albo Ordinario

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis). All'esito il Consiglio si riserva la decisione, come da separato verbale.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) - audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi art. 43 L.P.

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l'eventuale sospensione cautelare ex art. 43 Legge Professionale.

All'esito il Consiglio dispone la non sospensione cautelare dell'Avv. (omissis) dall'esercizio della professione forense, ai sensi dell'art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, come da separato verbale.

Approvazione del verbale n. 15 dell'adunanza del 4 aprile 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 15 dell'adunanza del 4 aprile 2013.

Pratiche disciplinari

Procedimento disciplinare n.(omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Minghelli, Istruttore del procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) su esposto del Signor (omissis), connesso al fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, rimesso in istruttoria in data 15 novembre 2012, riferisce che nel corso dell'escussione avvenuta in data 1° marzo 2013, il Sig. (omissis) ha dichiarato in danno dell'Avv. (omissis), sebbene più volte ammonito: “(omissis) quando lo vedevo mi rilasciava cambiali, mentre l'Avv. (omissis) attraverso società a lui legate e a (omissis) mi creava false fatturazioni che servivano a prendere tempo in banca per l'arrivo dei soldi da Parma” (pag. 2).

Poichè tale dichiarazione costituisce notizia di reato che non risulta in atti e nemmeno risulta contestata da parte della Procura di Parma che ha giudicato il (omissis), ma tenendo fuori l'Avv. (omissis); poichè tale notizia costituisce, altresì segnalazione di carattere deontologico,

ritiene

- che copia del verbale del 1° marzo 2013, unitamente alla presente nota vada trasmessa, doverosamente, alla Procura della Repubblica di Roma per le sue determinazioni;

- che venga aperto un ulteriore fascicolo deontologico che abbia come base le accuse del Signor (omissis), sì da permettere all'Avv. (omissis) adeguata difesa.

Il Consiglio dispone l'apertura di una pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), delegando il Consigliere Scialla per l'istruttoria, e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Roma.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- **Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Cerè, con riferimento alle notizie di stampa relative all'Avv. (omissis), chiede che lo stesso venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 43 L.P., per l'eventuale sospensione cautelare.

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti assegnando la pratica al Consigliere Cerè.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Scialla riferisce sulla pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- analizzate le missive al Presidente, ai Consiglieri ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma da parte dell'Avv. (omissis).

- Considerato che:

- l'ultima delle missive inviate è datata 10 aprile 2007;

- la pratica in questione è incorsa in parecchie vicissitudini che hanno determinato prima l'astensione di numerosi Consiglieri dell'Ordine di Roma con la trasmissione della stessa all'Ordine di Perugia, con la successiva dichiarazione di incompetenza dell'Ordine perugino e nuova trasmissione a quello capitolino affinché interessasse il Consiglio Nazionale Forense;

- quest'ultimo riteneva ingiustificata la decisione dell'Ordine di Perugia e ne affermava la competenza.

L'Ordine di Perugia, però, a seguito del risultato delle elezioni del 2012, che determinava il mutamento della composizione dell'Ordine romano, ritenendo essere venuto meno il presupposto per giustificare lo spostamento della competenza -vale a dire il venir meno del numero legale- rimetteva agli atti all'Ordine degli Avvocati di Roma, in data 28 settembre 2012 (protocollo di ricezione del 24 ottobre 2012), che interessava nuovamente il Consiglio Nazionale Forense della vicenda.

Verificato come dal 28 febbraio 2007, data della missiva diffamatoria o comunque dall'ultima lettera del 10 aprile 2007, sono trascorsi cinque anni senza che vi sia stata l'apertura del procedimento disciplinare e che quindi, nelle more, è sopraggiunta la prescrizione;

delibera

di porre agli atti la pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) per intervenuta prescrizione.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) su esposto del Dott. (omissis).

Considerato

- che i professionisti hanno presentato istanza di ricsuzione nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- che in data 20 marzo 2012 questo Consiglio ha ritenuto di astenersi e ha dichiarato l'opportunità che la valutazione e la conseguente decisione in merito all'istanza di ricsuzione suindicata sia effettuata dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che in data 5 marzo 2013 è pervenuta missiva dell'Ordine degli Avvocati di Perugia con la quale comunica: "il Consiglio, nell'adunanza del 28 febbraio 2013, rilevato che la pratica n. (omissis) risulta pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 15 maggio 2012, rilevato che i fatti di cui alla pratica n. (omissis) risalgono al 4 ottobre 2005 e debbono, pertanto, ritenersi prescritti, a nulla rilevando l'avvenuta presentazione della segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 maggio 2008 da parte della sede provinciale INPS di Roma, ha deliberato, dopo ampia ed approfondita discussione, di dichiarare estinta l'azione disciplinare per decorso del termine prescrizione maturato già in data antecedente all'invio del fascicolo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma".

Il Consiglio prende atto e dispone di mettere agli atti la pratica n. (omissis).

Pareri su note di onorari

Pareri di congruità su note di onorari nn. (omissis) - Avv. (omissis)

- A seguito di tentativo di conciliazione tra le parti esperito in data 10 aprile 2013 presso i locali consiliari, il Consigliere Minghelli, delegato alla questione, osserva:

- si controverte su tre pareri di congruità relativi ad altrettante attività dell'Avv. (omissis) in favore del Signor (omissis) personalmente (n. omissis) e quale rappr.te legale, unitamente alla Signora (omissis), del Signor (omissis), figlio minore;

- alle richieste dell'Avv. (omissis), su qualità e quantità di attività professionale svolta, sono state opposti:

a) considerazioni che in mancanza di supporto a riscontro non confutano la ricostruzione resa in fattura;

b) una denuncia-querela proposta dal Signor (omissis) contro l'Avv. (omissis), allegata a ciascuno dei tre fascicoli nel coacervo delle relative memorie, che, tuttavia, evidenzia una presunta appropriazione indebita di documenti e atti del processo detenuti per via dell'incarico professionale.

A tal riguardo deve osservarsi che il contenuto della denuncia non riguarda le richieste – apparentemente – legittime di compenso avanzate dall'Avv. (omissis), ponendosi comunque come "seguito" rispetto alle stesse non risultando in nessun modo in grado inficiare una eventuale dichiarazione di congruità delle stesse.

Ciò premesso, il Consigliere Minghelli ritiene:

- che i tre pareri di congruità richiesti vadano liquidati, essendo gli stessi correttamente compilati e calcolati sui minimi tariffati, risultando peraltro congrui;

- che, all'esito, riuniti i tre fascicoli, la denuncia avanzata sia trasmessa alla sezione disciplinare per l'apertura di un fascicolo disciplinare.

Il Consiglio dispone l'apertura di una pratica disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis), delegando per l'istruttoria il Consigliere Minghelli.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Galletti:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- vista l'istanza, presentata in data 10 gennaio 2013 con numero di protocollo 501 dall'Avv. (omissis), avente ad oggetto **la revisione o il riesame** del parere di congruità n. (omissis);
- visto l'art. 9 ("*disposizioni sulle professioni regolamentate*") del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 n.1 (in Suppl. ordinario n. 18 alla Gazz. Uff., 24 gennaio 2012, n. 19), convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 e recante le "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" (c.d. decreto CRESCITALIA);
- visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140 (in Gazz. Uff., 22 agosto 2012, n. 195), recante il "*Regolamento recante la determinazione dei **parametri** per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*";
- considerata **le sentenze c.d. gemelle della Sezioni Unite della Suprema Corte** (n. 17405 e 17406 del 2012) che si sono pronunciate sulla questione dell'operatività temporale dei parametri previsti nel citato decreto ed hanno stabilito che i nuovi parametri sono da applicarsi ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto, coincidente col 23 agosto 2012, e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché la stessa abbia avuto inizio e si sia anche solo in parte svolta in epoca precedente, quando erano in vigore le tariffe professionali oramai abrogate;
- considerata **la permanenza in capo al Consiglio dell'Ordine del potere di opinamento** delle parcelle, in quanto l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe nella determinazione del compenso non ha abrogato gli artt. 2233 c.c. e 636 c.p.c., né – soprattutto – l'art. 14 lett. b del REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, 1933, n. 281), convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e recante l'"*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*" che ha istituito siffatto potere;
- considerato che anche **la legge di riforma professionale** di recente approvazione -ovvero la LEGGE 31 dicembre 2012 n. 247 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 2013, n. 15), recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*" all'art. 13 ("*conferimento dell'incarico e compenso*")- ha previsto che "*In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un **parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata***" (cfr. co. 9);
- ritenuto che **l'istante ha chiesto il parere di congruità sulla base delle tariffe forensi** previste col DM 8 aprile 2004, n. 127 e che la parte assistita non ha contestato l'applicazione della tariffa in questione;
- ritenuto che l'istante ha presentato un progetto di parcella nei confronti della parte ex assistita sig. (omissis) relativamente ad attività prestata in sede giurisdizionale;
- ritenuto che nell'istanza di riesame –e nel corso della comparizione del 7.3.2013 e in quella del 21.3.2013- l'Avv. (omissis) ha chiarito che il contenzioso aveva "ad oggetto, principalmente, il mancato inserimento, nei bilanci di (omissis), del credito vantato... nei confronti della società ... pari ad euro 419.924,39" e che le controversie presentavano particolare rilevanza ex art. 6 co. 5 DM 127/2004 per l'oggetto, le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti complessivi, con conseguente applicabilità del "limite massimo previsto per le cause di valore fino ad euro 516.500"

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- considerato che effettivamente il contenzioso riguardava i conflitti tra il socio di minoranza sig. (omissis) e la compagine di maggioranza della società controparte, proprietaria di un compendio alberghiero nell'isola di Lipari con conseguente impugnazione di varie delibere assembleari e l'introduzione di un giudizio di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. poi concluso in senso favorevole per la parte assistita, donde le evidenti ricadute *in utilibus* per la parte ex assistita;
- considerato che, dunque, che appare eccessivamente punitiva nei confronti del professionista l'applicazione dei valori relativi al contenzioso di importo indeterminabile per il sol fatto che questo è stato (sia pure incautamente) dichiarato nei vari atti giudiziali solo per finalità fiscali e non certo per "ancorare" alla dichiarazione così resa l'effettiva portata e il quantum delle controversie;
- ritenuto, dunque, doveroso applicare i parametri medi riferiti a prestazioni di particolare importanza e di valore indeterminabile in senso conforme alla primigenia istanza del professionista (e, del resto, l'applicazione dei cennati criteri porta a risultati del tutto coincidenti con quelli che si otterrebbero considerando il valore delle controversie alla luce del valore del credito non riportato nei bilanci oggetto di contestazione e, dunque, applicando i coefficienti previsti per gli importi da euro 258.300,01 a euro 516.500,00);
- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo a impugnazione bilancio (omissis): partecipazione a udienza euro 332,50, redazione comparsa conclusionale euro 3.255,00, redazione memorie di replica euro 3.255,00, consultazioni col cliente euro 842,50
Onorari dovuti euro 7.685,00
- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo ad azione ex art. 2409 c.c.: partecipazione a udienza di trattazione euro 580,00, discussione euro 3.000,00, redazione memoria euro 1.355,00, consultazioni col cliente euro 1.472,50, redazione n. 7 diffide euro 5.775,00, redazione memoria a AG euro 1.355,00, redazione memoria euro 1.355,00, assistenza assemblea del 29.6.2010 euro 405,00, istanza di proroga AG euro 1.355,00
Onorari dovuti euro 16.652,50
- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo ad azione di responsabilità contro gli amministratori: partecipazione a udienza di trattazione euro 332,50, redazione comparsa conclusionale euro 3.255,00, redazione memorie di replica euro 3.255,00
Onorari dovuti euro 6.842,50
- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo ad impugnazione bilancio (omissis): partecipazione a udienza di trattazione euro 332,50, consultazioni col cliente euro 842,50
Onorari dovuti euro 1.175,00
- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo ad impugnazione bilancio (omissis): studio della controversia euro 1.677,50, ricerca documenti euro 435,00, domanda introduttiva euro 1.332,50, consultazioni col cliente euro 842,50, memoria ex art 183 euro 775,00
Onorari dovuti euro 5.062,50
- **Corte di Appello di Messina, giudizio rg (omissis)** relativo a procedimento ex art. 2409 c.c.: studio della controversia euro 2.875,00, comparsa di costituzione euro 2.615,00 comparsa di risposta euro 2.615,00, udienza di trattazione euro 655,00, consultazioni col cliente euro 1.442,50, ricerca documenti euro 775,00, partecipazione udienza euro 655,00, discussione euro 3.230,00
Onorari dovuti euro 14.862,50

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo ad impugnazione delibera del (omissis) (fase cautelare e merito): studio controversia euro 1.677,50, ricerca documenti euro 435,00, citazione euro 1.332,50, ricorso ex art. 2378 c.c. euro 1.332,50, consultazioni col cliente euro 842,50, udienza di trattazione del 17 agosto 2010 euro 332,50, udienza di discussione del 17.8.2010 euro 1.715,00, udienza di trattazione euro 332,50, assistenza prova euro 1.332,50, discussione euro 1.715,00

Onorari dovuti euro 11.047,50

- **Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, giudizio rg (omissis)** relativo a reclamo ex art. 669 terdecies c.c.: studio controversia euro 1.677,50, ricerca documenti euro 435,00, redazione reclamo euro 1.332,50, consultazioni col cliente euro 842,50

Onorari dovuti euro 4.287,50

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, si esprime **parere favorevole** per la liquidazione della somma per **euro 67.165,00**

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 19 luglio 2012 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per complessivi euro 38.550,00;

rettifica

il parere di congruità a seguito del riesame da euro 38.550,00 a euro 67.165,00.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.27)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.2)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.12)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.35)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.3)

(omissis)

Abilitazioni (n.15)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.12)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 10 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito "Il custode giudiziario ed il delegato alle vendite immobiliari", che si svolgerà il 19 aprile 2013, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Condello;

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi ordinari e n. 1 (uno) credito deontologico (subordinato alla completa gratuità dell'evento) per il convegno suindicato e si concede patrocinio all'evento.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani e Studio Legale Stigi & Stifel dell'attività formativa "Formazione interna", che si svolgerà dal 24 aprile al 15 novembre 2013, della durata complessiva di 21 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Lombardo & Associati e Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione dell'attività formativa "Energia elettrica e gas: profili amministrativi e profili fiscali", che si svolgerà dal 7 maggio al 27 giugno 2013, della durata complessiva di 32 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 9 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Forense del convegno a titolo gratuito "La riforma Fornero nove mesi dopo aspetti applicativi", che si svolgerà il 29 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Cerè;

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Sede di Roma del convegno a titolo gratuito "Stop amianto", che si svolgerà il 20 aprile 2013, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Scialla;

(omissis)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.P.L. – Avvocati per il Lavoro del convegno a titolo gratuito "Contratti a progetto, partite iva e associazione in partecipazione dopo la riforma Fornero", che si svolgerà il 16 aprile 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Bolognesi;

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare del seminario a titolo gratuito "Corso di preparazione all'esame di Avvocato", che si svolgerà il 23, 30 aprile, 7 e 14 maggio 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Presidente Vaglio;

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 11 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Colleganza Forense del convegno a titolo gratuito "Le novità in materia condominiale, famiglia e ordinamento professionale", che si svolgerà il 19 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

- astenuti il Presidente Vaglio, il Consigliere Nicodemi, il Consigliere Galletti, il Consigliere Minghelli, il Consigliere Santini;

(omissis)

- visto il parere espresso dal Consigliere Bruni;

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori del convegno a titolo gratuito "Affidamento

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

condiviso – Evoluzione giurisprudenziale”, che si svolgerà il 17 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Santini;

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Comitato Libere Iniziative per la bigenitorialità e le ragioni dell'infanzia del convegno a titolo gratuito “Il costo sociale della crisi familiare”, che si svolgerà il 19 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Il Centro Studi “Sistema Famiglia” dell'Associazione Circolo Psicogiuridico di concerto con il Gruppo 24 Ore del convegno a titolo gratuito “Spunti per una corretta lettura dei modelli reddituali nella separazione e nel divorzio”, che si svolgerà il 29 aprile 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Intertic sotto gli auspici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Italiana del convegno a titolo gratuito “The 2013 Intertic conference on antitrust policy”, che si svolgerà il 16 maggio 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Studi Giuridici Internazionali (I.S.G.I.) – C.N.R. Cost Action Marsafenet del convegno a titolo gratuito “Jurisdiction and control at sea”, che si svolgerà il 6 giugno 2013, della durata complessiva di 9 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ar Net S.r.l. del seminario “Marketing e comunicazione dello studio legale”, che si svolgerà il 5 e 6 aprile 2013, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 9 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione “Conciliatore BancarioFinanziario” del corso di formazione avanzata “Il giurista di impresa nelle procedure ADR”, che si svolgerà il 12, 13, 19 e 20 giugno 2013, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione degli Avvocati Romani del seminario “La riforma del diritto condominiale”, che si svolgerà il 6, 14, 20 e 28 maggio 2013, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Bruni;

(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 10 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Concormedia – Medialex del seminario “Professione mediatore”. “Tecniche avanzate di mediazione e negoziazione”. “Condominio e mediazione” (alla luce della recente riforma), che si svolgerà il 13 e 20 aprile 2013, della durata complessiva di 18 ore (3 moduli da 6 ore) – (2 moduli da 9 ore).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per ogni ora effettiva di presenza per il seminario suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l. del “Corso di preparazione al concorso referendario della Corte dei Conti”, che si svolgerà dal 10 maggio al 14 dicembre 2013, (le giornate sono scindibili) della durata complessiva di 90 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi, per il corso suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l. del “Corso di preparazione al concorso per magistrato Tar”, che si svolgerà dal 23 maggio al 4 ottobre 2013, (le giornate sono scindibili), della durata complessiva di 90 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Maggioli Editore del convegno “La testimonianza del Minore”, che si svolgerà il 17 giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Maggioli Editore del convegno “Le indagini difensive come strumento di strategia processuale”, che si svolgerà il 13 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Reds Studio Legale Associato – Corso denominato “Ius Training” del “Master diritto societario – Sei lezioni”, che si svolgerà dal 10 maggio al 14 giugno 2013, della durata complessiva di 18 ore (sei moduli da tre ore ciascuno).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SSEF – Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” del seminario “Danno erariale alla luce della spending review e della funzione di controllo”, che si svolgerà dall'8 aprile al 24 giugno 2013, della durata complessiva di 80 ore;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata del seminario "Temi attuali di diritto del lavoro", che si svolgerà dal 19 aprile al 3 maggio 2013, della durata complessiva di 12 ore;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 8 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata del seminario "Diritto societario", che si svolgerà dal 19 aprile al 24 maggio 2013, della durata complessiva di 36 ore;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito quali Componenti, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, gli Avv.ti Andrea Guidi e Gianluca Scandale.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito quale Componente, nell'ambito del Progetto di Cultura e Spettacolo, l'Avv. Gianluca Arrighi.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Minghelli comunica che, nell'ambito dei Progetti di Penale e Procedura Penale si terranno due Convegni:

- il primo, in data 17 maggio 2013 nell'Aula Avvocati dalle ore 10.00 alle ore 14.00, dal titolo: "Fatti della Banda della Magliana - Il racconto dalla voce dei protagonisti", organizzato dall'Avv. Gian Antonio Minghelli, con la partecipazione del Dott. Otello Lupacchini, del Dott. Andrea De Gasperis, che ebbero ruolo di inquirente nelle grandi indagini sulla Banda della Magliana, il Dott. Giancarlo De Cataldo, Giudicante, l'Avv. Corrado Oliviero;

- il secondo, in data 28 maggio 2013 al Teatro Manzoni, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, dal titolo: "Terrorismo: l'attività di indagine", organizzato dall'Avv. Carlo Giacchetti, con la partecipazione del Sostituto Procuratore, Dott. Francesco Lombardo Scavo.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Minghelli invita a partecipare, laddove lo gradissero, i Colleghi penalisti del Consiglio, Consiglieri Cassiani e Scialla, e gli altri.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver partecipato lunedì 8 aprile u.s., in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma che ha patrocinato l'evento, alla proiezione del film "Appartamento ad Atene", del regista e autore, nonché Collega Ruggero Di Paola, presso il Centro di Cultura "Pitigliani".

Il Consigliere Minghelli, in apertura, ha portato i saluti dell'intero Consiglio agli organizzatori (il Pitigliani stesso e il Centro di Cultura Ebraica di Roma) di quest'evento connesso alle commemorazioni dello "Yom Ha Shoah". La pellicola, di grande sensibilità e profondità, è stata un modo per celebrare il ricordo dello sterminio ebraico, non raccontandolo come tragedia toccata ai soli uomini di religione ebraica, ma come dramma vissuto da tutta l'Umanità. Naturalmente l'iniziativa ha raccolto largo consenso. In sala, oltre all'Avv. Lillo Moscato, da cui è giunta la sollecitazione al patrocinio dell'evento, era presente anche l'attore Vincenzo Crea che ha interpretato il ruolo di giovane Alexandros nel film, rivelando delle eccellenti doti artistiche.

Su tale base, il Consigliere Minghelli:

1) informa di aver inserito nel suo Progetto "Cultura e Spettacolo" e "Antinegazionista" l'Avv. Ruggero Di Paola;

2) chiede di essere autorizzato ad organizzare anche nell'Aula Avvocati, in data 10 maggio 2013 dalle ore 10, alle ore 14,00, un evento del settore "Spazi Visivi", nel corso del quale venga proiettata la pellicola, cui parteciperanno il regista stesso, l'attrice Laura Morante e il giovane attore Vincenzo Crea.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Minghelli, in riferimento alla comunicazione della scorsa settimana, relativa agli ultimi 5 appuntamenti degli "Spazi Visivi", raccogliendo le sollecitazioni del Consiglio, chiede di variare, fatta eccezione per il primo evento, gli orari, variando conseguentemente anche le prenotazioni del Teatro dell'Angelo, in un orario da concordarsi, per evitare di ricorrere agli straordinari per i dipendenti impegnati nella rilevazione delle presenze.

Il Consiglio autorizza l'anticipazione dell'orario.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto "Cultura e Spettacolo", settore "Visite Guidate", accoglie una nuova collaborazione con la Dott.ssa Isabella La Costa. Chiede la pubblicazione sulle news del calendario maggio 2013 e l'invio di mail informativa.

Il Consiglio approva la pubblicazione sulle news e l'invio di e-mail informativa.

- Il Consigliere Bruni comunica di aver inserito nel Progetto Lavoro, l'Avv. Anna Maria Valentina Petracca.

Il Consiglio prende atto e approva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Bruni comunica al Consiglio di aver ricevuto quesito da parte di un Collega appartenente ad un Foro diverso da quello di Roma, di un parere circa la richiesta di un praticante di svolgere il periodo di praticantato presso l'ufficio di questi, sito in Roma.

A questa richiesta, l'Ufficio Iscrizioni ha denegato l'iscrizione con la motivazione che non è possibile concedere l'iscrizione di un praticante presso un avvocato il quale, pur avendo un ufficio in Roma, non sia iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Bruni intende approfondire l'argomento e fare chiarezza sul punto se esista o meno una normativa di riferimento o una delibera per motivare tale assunto, tenendo presente che esistono numerosi casi che attestano come, sino al mese di gennaio, febbraio del corrente anno, questo tipo di iscrizioni fossero regolarmente concesse.

Si chiede, pertanto che il Consiglio esprima una formale delibera sul punto.

Il Consigliere Mazzoni ritiene corretto ed opportuno l'indirizzo adottato dall'Ufficio Iscrizioni nel sostenere che l'Avvocato affidatario del Praticante che chiede l'iscrizione nel Registro di Roma, risulti anch'esso iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma.

Infatti è assolutamente necessario che l'Avvocato affidatario risponda alle direttive ed ai Regolamenti emanati dall'Ordine degli Avvocati di Roma così come l'Ordine degli Avvocati di Roma deve avere il potere di convocazione per eventuali chiarimenti circa la proficuità della pratica svolta del tirocinio e il comportamento del Praticante stesso.

Peraltro, diversamente opinando, si verificherebbero iscrizioni nel Registro di Roma di soggetti residenti a Milano o Torino con Avvocati affidatari iscritti a Palermo o Cagliari, determinando una totale impossibilità di rapporti tra i soggetti e l'Istituzione Forense romana.

Il Consiglio si riserva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che alcuni mediatori dell'Organismo, visto il limitato numero delle mediazioni iscritte e la difficoltà di svolgere i venti tirocini richiesti dalla normativa vigente, hanno chiesto al Consiglio di autorizzare la partecipazione ad ogni sessione di mediazione di almeno 6/8 tirocinanti, sempre con il consenso del mediatore e delle parti.

Il Consiglio autorizza la partecipazione di 6 tirocinanti a ciascuna sessione di mediazione, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che l'aggiornamento dei mediatori ha superato la metà dei corsi ed ha visto una partecipazione pari all'ottantacinque per cento dei mediatori previsti. Al fine di proseguire nella strada segnata, chiede al Consiglio di approvare l'inserimento del Collega Mario De Luca Picione, come docente teorico e pratico e le Colleghe Gabriella Santini, Laura Nicolamaria e Maria Agnino, quali Formatori pratici.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Signor (omissis), con lettera del 9 marzo 2012, ha richiesto la somma di euro 3.060,12 quale risarcimento danni per l'errata gestione, da parte dei dipendenti dell'Organismo, della procedura di mediazione n. (omissis) del 2011. La verifica effettuata dall'Avv. Alessandra Gullo, delegata all'uopo dal Consigliere Nicodemi, ha confermato l'inadempimento dell'Organismo di Mediazione durante la precedente gestione e la legittimità della richiesta del Signor (omissis). Il difensore di quest'ultimo ha ritenuto di limitare l'originaria richiesta

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

del proprio assistito alla complessiva somma di euro 1.200,00, quale rimborso delle spese sostenute. Pertanto, il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi il pagamento della somma suindicata.

Il Consiglio autorizza il pagamento in favore del Signor (omissis), a saldo, stralcio e transazione di ogni sua pretesa, della somma complessiva di euro 1.200,00.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, con lettera del 4 marzo 2013, ricevuta dal Consigliere solo in data 26 marzo 2013, il Collega (omissis) ha richiesto il pagamento della somma di euro 899,64 per le mediazioni svolte nell'anno 2012. Nella missiva allegata, l'Avv. (omissis) ha diffidato l'Organismo ad effettuare il pagamento nel termine di 15 giorni, precisando che, in difetto, tutelerà i propri interessi nelle Sedi competenti.

Il Consiglio dispone la convocazione dell'Avv. (omissis) per l'adunanza del 2 maggio 2013.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che le mediazioni concluse nell'anno 2012, in base all'elenco indicato dal Segretario Generale, Signor Livio Cacciaglia, risultano essere 6.015. Di cui concluse 479 con accordo tra le parti, 29 con rinuncia della parte istante, 3.942 per mancata partecipazione e 1.565 per mancato accordo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 18 marzo 2013 si è riunito presso la Sede di Via Attilio Regolo n. 12/D, il Progetto Mediazione. Nel corso della riunione l'Avv. Biolchini ha relazionato sulla sessione della mediazione, coordinata dal Consigliere Avv. Florio nel corso di aggiornamento annuale del C.N.F., svolto nei giorni 14,15 e 16 marzo u.s. Il Coordinatore ha inoltre riportato quanto detto con il Presidente del Tribunale, incontrato il giorno 14 marzo scorso. Il progetto ha inoltre chiesto al Consigliere Coordinatore di sollecitare il pagamento delle mediazioni svolte nell'anno 2012.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 25 marzo 2013 si è riunito presso la sede di Via Attilio Regolo n. 12/D, il Progetto mediazione. Nel corso della riunione è stata predisposta una lettera, da mandare a tutti i Mediatori dell'Organismo, per raccogliere materiale aggiornato sull'istituto della mediazione al fine di diffonderne la conoscenza. Inoltre, il Consigliere Nicodemi ha fatto presente che nell'ultima adunanza il Consiglio ha concesso la somma di euro 2.000,00 per la promozione dell'Organismo. Ha poi informato i Componenti del Progetto che è stata disposta la disdetta del contratto di locazione di Via Attilio Regolo n. 12/D, la riduzione del personale a due sole unità e la rimodulazione delle spese relative ai servizi. Infine, ha evidenziato che le mediazioni, a partire dalla prossima settimana, si svolgeranno la mattina, dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 8 aprile 2013, presso la sede di Via Attilio Regolo n. 12/D, il Progetto mediazione ha ripreso la propria attività, dopo la breve interruzione pasquale. L'incontro ha permesso di fare il punto sull'aggiornamento, sui tirocini, sull'organizzazione dei convegni e sulle ulteriori iniziative dell'Organismo. L'aggiornamento, che si svolge

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

settimanalmente, nel giorno di sabato, ha visto una notevole partecipazione e molto interesse. Si sono svolti la metà dei corsi, con l'85% delle presenze dei mediatori. Per i tirocini, il limitato numero delle istanze di mediazione non permette di far fronte ai vincoli di legge. In tal senso, ci si augura che il Ministero, accogliendo l'istanza avanzata dall'Organismo di mediazione forense, riveda la propria posizione rimodulando il numero dei tirocini previsti nel biennio. Il prossimo convegno in preparazione, si svolgerà il 16 maggio ed affronterà la tematica del rapporto tra la mediazione ed il processo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il 7 marzo 2013 si è tenuto il primo incontro del Seminario organizzato dal Progetto Mediazione, dal titolo: "Conoscere la Mediazione". I Relatori intervenuti, Avv. Laura Nicolamaria, Avv. Guido Cardelli e Avv. Vittorio Molea, hanno messo in risalto la valenza dell'Istituto, seppur ribadendo la ferma posizione del Consiglio esclusivamente alla mediazione volontaria. L'Avv. Nicolamaria ha evidenziato che il venir meno dell'obbligatorietà della mediazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta nell'ottobre 2012, non ha assolutamente sminuito la mediazione; anzi, l'ha rafforzata, conferendole un vigore nuovo in cui l'Avvocatura deve avere un ruolo determinante anche nella diffusione della conoscenza di questo Istituto. Il Collega Cardelli ha confrontato la mediazione in Italia con quella europea, in particolare quella francese, dove l'Ordine degli Avvocati di Parigi ha proclamato il 2013 l'anno della mediazione, evidenziando, altresì, l'elemento determinante della formazione e dell'esperienza del mediatore ai fini del buon esito della mediazione stessa. L'Avv. Molea ha posto in rilievo la circostanza che l'obbligatorietà è sempre presente nella mente del legislatore sia europeo che italiano, al fine di risolvere il problema della giustizia, accusata di essere troppo lenta ed insufficiente, e garantire alla mediazione una reale spinta deflattiva. Nelle conclusioni, il Consigliere Nicodemi ha sottolineato l'attività molto fervida del Progetto Mediazione, sia nell'ambito dell'Organismo di mediazione sia dell'Ente di Formazione, sempre a conferma che gli avvocati rivestono nello sviluppo di questo procedimento una figura essenziale, vuoi come difensori, vuoi come consulenti dei propri assistiti, nonchè in qualità di mediatori.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in esecuzione degli obiettivi indicati dal progetto di valorizzazione della mediazione e, in particolare, della promozione dell'Organismo di Mediazione Forense, il giorno 4 aprile 2013, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso il Teatro dell'Angelo in Roma, Via Simone De Saint Bon 19, si è svolto il secondo Convegno di un ciclo di 4 incontri dedicati alla diffusione della cultura della mediazione. Il titolo del Convegno era: "*La mediazione e l'arbitrato: quale opportunità per le imprese?*" ed ha visto la partecipazione di numerosi avvocati nonchè aziende ed operatori del settore. I lavori del Convegno sono stati strutturati sotto forma di relazioni e contestuali dibattiti sia tra i relatori sia attraverso la partecipazione del pubblico, nonchè attraverso la coordinazione dell'Avv. Guido Cardelli, in qualità di moderatore. I Relatori sono stati: il Prof. Avv. Marco Prosperetti, l'Avv. Corrado De Martini, l'Avv. Italo Partenza del Foro di Milano, l'Avv. Francesco Tricarico, in qualità di legale della Selex ES S.p.A., la Dottoressa Silvia Colagrande, in qualità di Amministratore della Metis Systems S.r.l. e, infine, il Dottor Matteo Nardini, quale partner dello Studio Nardini S.r.l.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Convegno è iniziato con una breve relazione del Collega Cardelli che ha introdotto i lavori, evidenziando le recenti novità europee in materia di mediazione nonché le ragioni pratiche per il ricorso alla mediazione e ad altre modalità di ADR, per le imprese italiane. Lo svolgimento dei lavori hanno evidenziato la necessità per le imprese di poter usufruire di strumenti alternativi alla Giustizia, nonché l'importanza della mediazione, quale strumento snello, veloce ed economicamente valido rispetto alle consuete modalità di risoluzione dei contenziosi, soprattutto in questo periodo storico nel quale la durata e gli esiti dei processi sono sotto gli occhi di tutti. Le Società intervenute hanno altresì evidenziato l'attuale importanza per le stesse dei mercati esteri, sottolineando la necessità di poter usufruire di legali competenti nelle materie ADR, in particolare nella mediazione, ai fini della loro stessa competitività, anche con riguardo alla concorrenza straniera. A tale riguardo, le Società intervenute hanno evidenziato la loro difficoltà nel poter applicare la legge italiana nonché il Foro competente a loro naturale, a causa della nota situazione della Giustizia italiana, con grave danno economico e di immagine. Le Società intervenute hanno, inoltre, evidenziato come la clausola di mediazione inserita nei loro contratti sia stata determinante per chiudere accordi commerciali, soprattutto con riguardo ai rapporti di lunga durata sia nazionali sia internazionali. Sono stati altresì evidenziati i vantaggi giuridici, pratici e di immagine che l'applicazione dello standard di certificazione di qualità internazionale (10003) può apportare al sistema mediazione e, di conseguenza, per l'Ordine degli Avvocati di Roma, anche quale possibile attrattiva economica per l'Organismo di Mediazione Forense.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale delle singole proposte di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare.

Archiviazioni (n.66)

(omissis)

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima adunanza.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 19 pareri su note di onorari:

(omissis)